

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI,
MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena

Presentata il 24 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni contenute in questa proposta di legge sono il frutto del lavoro condiviso delle seguenti associazioni e organizzazioni: A buon diritto, ACLI, Antigone, ARCI, Associazione nazionale giuristi democratici, Beati i costruttori di pace, CGIL, CGIL-FP, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Coordinamento nazionale dei garanti territoriali dei diritti dei detenuti, *Forum* droghe, *Forum* nazionale per il diritto alla salute in carcere, *Jesuit Social Network* Italia ONLUS, Ristretti orizzonti, Unione delle camere penali italiane, VIC/Volontari in carcere.

L'intenzione è quella di contrastare in modo sistemico il sovraffollamento agendo su quelle disposizioni che producono carcerazione senza produrre sicurezza.

Il 29 giugno 2010 è stato approvato il piano carceri, che prevede la realizzazione di 9.150 posti, per un importo totale di 661.000.000 di euro, da realizzare entro la fine del 2012. Ma i posti sono insufficienti (ad oggi mancano 24.000 posti), non sono previste risorse per la gestione dei nuovi istituti e la scadenza è già slittata.

Intanto però l'Italia ha il sistema penitenziario più sovraffollato d'Europa mentre le persone in misura alternativa, dall'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, cosiddetta « legge *ex* Cirielli », sono calate da 23.394 a 17.487.

L'Italia detiene inoltre il *record* in Europa per la percentuale di persone detenute per violazione della legge sulle droghe: il 36,9 per cento a fronte di una media europea del 15,4 per cento, mentre

si segnala un calo, dall'entrata in vigore della nuova legge, delle persone in affidamento terapeutico, passate da 3.852 a 2.606. Ulteriore *record* negativo è quello delle persone detenute in carcere in custodia cautelare. Negli istituti penitenziari italiani sono ristretti circa 29.000 soggetti imputati con sentenza ancora non passata in giudicato su un totale attuale della popolazione detenuta di oltre 67.000 unità, e cioè il 42 per cento a fronte di una media europea del 25 per cento. Su questi e su altri temi interviene la presente proposta di legge, per contrastare il sovraffollamento ed elevare gli *standard* di tutela dei diritti umani nelle carceri.

Capo I.

Le norme del capo I tendono a rafforzare il concetto di misura cautelare intramuraria come *extrema ratio*, pur previsto nel nostro ordinamento, con la previsione dell'eccezionalità della detenzione cautelare in carcere per privilegiare altre forme di misure coercitive. Le nuove disposizioni si rendono indispensabili per porre fine al ricorso sistematico al carcere nella fase cautelare come una forma di pena anticipata prima del processo.

Capo II.

Le norme del capo II sono tese a ridurre i livelli di criminalizzazione delle persone straniere soggiornanti irregolari.

Capo III.

La legge *ex* Cirielli non ha soltanto ridotto i termini di prescrizione dei reati, ma ha dato nuova forma e contenuto alla figura del « recidivo reiterato », che in realtà penalizza la stragrande maggioranza dei detenuti, che sono condannati per reati di microcriminalità, spesso dovuti alla loro condizione di tossicodipen-

denti o di immigrati irregolari. Per loro sono stati introdotti inasprimenti di pena, il divieto in molti casi dell'applicazione di circostanze attenuanti, l'aumento dei termini per la richiesta di permessi premio, l'irrigidimento per la concessione delle misure alternative, e il divieto di sospensione della pena. Si prevede in particolare la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici.

Capo IV.

Le norme del capo IV prevedono che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare. Il Ministero della giustizia determinerà l'ordine di ingresso per i condannati in via definitiva seguendo un ordine cronologico. Nel caso di alcuni reati particolarmente gravi non sarà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione l'esecuzione della pena prosegue regolarmente, ad esclusione dell'ipotesi che il detenuto non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio. Si prevede altresì l'aumento della liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre.

Capo V.

È prevista l'estensione dell'istituto della sospensione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato che, per la sua positiva sperimentazione nel settore minorile, può risultare efficace nel contrasto di fenomeni di microcriminalità, prevenendone l'evoluzione verso manifestazioni criminali più pericolose.

Capo VI.

Le disposizioni del capo VI sono tese al superamento del carcere per i tossicodipendenti attraverso l'eliminazione delle tabelle ministeriali relative ai quantitativi riferibili all'uso personale; la depenalizzazione totale dell'uso personale includente la coltivazione; la drastica riduzione delle pene per lo spaccio di droghe leggere e la rimozione del limite a due concessioni dell'affidamento terapeutico; l'eliminazione dell'obbligo per gli operatori del servizio per le tossicodipendenze di denunciare ogni singola violazione del programma terapeutico. Tutto ciò in vista dell'estensione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere, per i quali è da prevedere un forte impegno degli enti locali.

Capo VII.

A fronte dell'attuale sovraffollamento è invece necessario rilanciare una riforma sostanziale del codice penale, che promuova una drastica riduzione delle fattispecie di reato e delle pene e il ricorso al carcere come *extrema ratio*. La previsione di pene alternative e di misure extrapenali, nonché la riduzione dei minimi e dei massimi edittali, a partire dall'abolizione dell'ergastolo, possono rappresentare soluzioni ben migliori se affiancate alla disponibilità a rivedere normative altamente criminogene, quali quelle che penalizzano i recidivi nell'accesso ai benefici penitenziari, quelle che prevedono il carcere per i tossicodipendenti e quelle che criminalizzano l'immigrazione clandestina.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE CAU- TELARI PERSONALI

ART. 1.

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'apprezzamento dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di consumazione di reati della stessa indole, prevista dalla presente lettera, la pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, fatte salve quelle di eccezionale rilevanza, nel disporre le misure il giudice non può applicare la custodia cautelare in carcere. L'eccezionale rilevanza, ove rilevata, non può comunque attenersi alle normali esigenze cautelari, ma deve fare riferimento alla graduazione delle intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile, allo stato, la misura carceraria ».

ART. 3.

1. Il comma *2-ter* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Quando ogni altra misura risulti inadeguata è disposta la misura di cui agli articoli 275-*bis* e 284. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è disposta la misura della custodia cautelare in carcere ».

ART. 5.

1. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale la parola; « assolutamente » è soppressa.

ART. 6.

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale le parole: « quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse.

ART. 8.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale, le parole: « dispone la revoca » sono sostituite dalle seguenti: « può disporre la revoca ».

ART. 9.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 10.

1. Al comma 3 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale le parole: « il giudice può disporre il ricovero provvisorio » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice dispone il ricovero provvisorio ».

CAPO II

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « nei confronti dello straniero che » sono inserite le seguenti: « ne faccia richiesta e che » e le parole: « pena detentiva entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « pena detentiva entro il limite di tre anni ».

ART. 12.

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « anche residua, non superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « anche residua, non superiore a tre anni, e che ne faccia richiesta ».

ART. 13.

1. Al comma 8 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

CAPO III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RECIDIVA

ART. 14.

1. L'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il quinto comma dell'articolo 69 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

ART. 15.

1. L'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 99 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

ART. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 81 del codice penale è abrogato.

ART. 17.

1. L'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

ART. 18.

1. Al comma 01 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale » sono soppresse.

ART. 19.

1. Il comma 1.1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

ART. 20.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

ART. 21.

1. L'articolo 50-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 22.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

ART. 23.

1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

ART. 24.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta

nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento di cui la sentenza diviene definitiva ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA

ART. 25.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, previa determinazione degli spazi fisici minimi da mettere a disposizione di ogni detenuto effettuata in base ai criteri fissati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, stabilisce il numero di posti letto presenti in ciascuno degli istituti di pena nazionali. Fermo restando il principio di territorializzazione della pena, nessuno può essere detenuto in un istituto di pena qualora non sia disponibile un posto letto.

2. Qualora un condannato non possa essere detenuto nell'istituto di pena a lui destinato, l'ordine di esecuzione della pena è tramutato in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato. Il Ministero della giustizia redige una lista di coloro che attendono di scontare la pena detentiva, compilate in base all'ordine cronologico dell'emissione delle condanne.

3. Un determinato numero di posti letto di ciascun istituto di pena deve essere lasciato libero. Nel caso di reati contro la persona si può procedere direttamente all'esecuzione della pena utilizzando tali posti. L'esecuzione della pena prosegue durante la sospensione del provvedimento di detenzione, ad esclusione dell'ipotesi in cui il detenuto non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio.

ART. 26.

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

CAPO V

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 168-BIS DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 168-bis. — (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). — Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ai fini del computo della pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti. L'istanza può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice disciplina le modalità di espletamento della prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI

ART. 28.

1. Alla lettera *a)* del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « , in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento nazionale per le politiche antidroga » sono soppresse.

ART. 29.

1. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 30.

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dal presente capo, è inserito il seguente:

« ART. 73-*bis*. — (*Pene per reati di lieve entità*). — 1. Quando per mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, quando gli autori di reato sono persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena

su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, il giudice, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'articolo 115, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi.

3. L'organo competente all'esecuzione della pena di cui al comma 2 trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente per il domicilio del condannato, che determina le modalità di esecuzione, individuando il lavoro di pubblica utilità da svolgere, e incarica l'ufficio esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro. L'ufficio riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, competente anche per la modifica delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n.274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il magistrato di sorveglianza procede, tenuto conto della gravità dei motivi e delle circostanze delle violazioni, ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, per l'eventuale revoca del lavoro di pubblica utilità e per la ridefinizione della parte di pena ancora da eseguire, tenuto conto dell'impegno manifestato nel periodo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e della gravità delle inadempienze agli obblighi connessi alla stessa misura ».

ART. 31.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può disporre la custodia cautelare in carcere, ma può, se lo ritenga necessario, applicare gli arresti domiciliari o un'altra misura cautelare ».

ART. 32.

1. Al comma 2 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole da: « Se una persona tossicodipendente » fino a: « su istanza dell'interessato; » sono sostituite dalle seguenti: « Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi a un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero in una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può revocare la misura della custodia cautelare in carcere o, se lo ritenga necessario, sostituirla con quella degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare. La revoca o la sostituzione sono concesse su istanza dell'interessato; ».

ART. 33.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'ar-

articolo 32 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Presso ogni tribunale i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o d'ufficio, nei casi di cui al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o d'ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all'organo giudiziario procedente per l'udienza stabilita o per un'altra a tal fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere effettuano, all'inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo di operatori presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all'adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 in cui sia richiesto l'inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici per le dipendenze individuano, esprimendo anche il loro parere sull'opportunità e sull'idoneità di tale inserimento.

2-*ter*. I tribunali sono tenuti a mettere a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei di operatori di cui al comma 2-*bis*. Il giudice procedente è tenuto a richiedere l'intervento di tali servizi ».

ART. 34.

1. Il comma 4 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 74 del presente testo unico, purché non siano ravvisabili concreti elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva ».

ART. 35.

1. Il comma 5 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 36.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.

ART. 37.

1. Al comma 4 dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: « Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. » sono soppresse.

ART. 38.

1. Il comma 5 dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.

ART. 39.

1. Il comma 6-*ter* dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.

ART. 40.

1. Al comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: « , salvi i casi di inammissibilità, » sono soppresse.

ART. 41.

1. Il Governo provvede, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, a modificare le tabelle previste dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo un trattamento penale differenziato e più mite per le condotte aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope meno dannose per la salute.

CAPO VII

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO NEGLI ISTITUTI DI PENA

ART. 42.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riduzione del sovraffollamento negli istituti di pena, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione nel libro primo del codice penale di ulteriori sanzioni diverse da quella detentiva;

b) previsione della punibilità dei reati puniti con una pena detentiva non superiore a tre anni mediante sanzioni di tipo interdittivo, prescrittivo o pecuniario;

c) revisione del divieto all'accesso ai benefici penitenziari per i soggetti recidivi;

d) revisione delle pene detentive in caso di condannati tossicodipendenti;

e) revisione del reato di immigrazione clandestina;

f) abolizione della pena dell'ergastolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri competenti per la singola materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL005640